



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N.252
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 302/A, 303/A e 304/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MARZO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 302/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 80 pf 15/16 adottato nei confronti della Società A.S.D. CARA MINEO, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. CARA MINEO, per la violazione di cui all'art. 4, comma 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta ai propri tesserati per aver, in gare di Campionato di 2^ Categoria 2014/2015, ammesso in panchina il tecnico Sig. Giuseppe Manzella, pur non essendo all'epoca dei fatti regolarmente tesserato come allenatore della predetta società.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sebastiano Giovanni Maccarrone, nell'interesse della Società A.S.D. CARA MINEO nella qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di € 400,00 di ammenda per la Società A.S.D. CARA MINEO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MARZO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 303/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 80 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Gianluca TROMBINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianluca TROMBINO, dirigente della soc. A.S.D. CARA MINEO, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, bis, comma 1, del C.G.S., anche in riferimento all'art. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per aver in occasione delle gare CARA MINEO – CATENANUOVA del 21.03.15 e VALGUARNERESE – CARA MINEO del 29.03.15, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della predetta società, sottoscritto le relative distinte di gara inserendo il nominativo dell'allenatore Manzella Giuseppe, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società A.S.D. CARA MINEO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca TROMBINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 1 mese e 10 giorni di inibizione per il Sig. Gianluca TROMBINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MARZO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 304/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 80 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Vito AMENDOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vito AMENDOLA, dirigente della soc. ASD CARA MINEO, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, bis, comma 1, del C.G.S., anche in riferimento all'art. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF, per aver in occasione della gara Andrea Stimplf – Cara di Mineo del 15.03.15, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della predetta società, sottoscritto la relativa distinta di gara inserendo il nominativo dell'allenatore Manzella Giuseppe, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società ASD Cara Mineo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vito AMENDOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 1 mese e 10 giorni di inibizione per il Sig. Vito AMENDOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MARZO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio